



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE RILEVA NEL PROCESSO
TRIBUTARIO COME ELEMENTO DI PROVA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Sentenza del
25/03/2025 n.1967.

Composizione

Picone Lucia (Pres.) - Frangiosa A. (rel.) – Aquino Vincenzo

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) – 022 AUTORITA' IN
ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Processo tributario – Sentenza penale di proscioglimento – Assoluzione “perché
il fatto non sussiste” o “perché l'imputato non lo ha commesso” – Rilevanza
come elemento di prova – Condizioni.

Massima

Nel processo tributario, la sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non
sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso” ha rilievo come elemento di prova,
oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli
altri elementi di prova introdotti nel giudizio. (Fattispecie nella quale il giudice
tributario ha ritenuto, *ratione temporis*, applicabile al giudizio pendente l'art.
21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 nel testo novellato dal d.lgs. 14 giugno
2024 n. 87).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art.21*bis* del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

Conformità Cass. civ., sez. trib., 14 febbraio 2025, n.3800

Anno pubb. 2025